

Art. 9 (ex Art. 7-bis).

(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione di veicolo fermo)

1. All'articolo 162 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

Bozza Decreto	Modifiche proposte
a) al comma 1 le parole "esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli" sono soppresse;	a) al comma 1 le parole "i ciclomotori a due ruote e i motocicli" sono soppresse;

(nota: nella formulazione del Decreto parrebbe che anche le biciclette dovrebbero essere dotate di triangolo)

Bozza Decreto	Modifiche proposte
b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter".	b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o nelle gallerie, ha l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter".

(nota: in ambito urbano la presenza di brevi gallerie si configura diversamente da quelle in ambito extraurbano)

Art. 17 (ex Art. 12-bis)

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)

Bozza Decreto	Modifiche proposte
1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, predispongono».	1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «i Ministri delle infrastrutture» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono».

(nota: si chiede di mantenere il riferimento alle associazioni di promozione ciclistica già individuate dalla L. 366/1998)